

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

CENTRO SVILUPPO S.P.A.

Saint Christophe (AO)

ATTI E PROCEDIMENTI DELL'ASSESSORATO REGIONALE
AI LAVORI PUBBLICI

Relazione finale

a cura del

prof. Roberto CAVALLO PERIN
e del
dott. Andrea GIUNTI

Aosta 1994

INDICE

1. COMMITTENZA, OGGETTO E SCOPO DEL LAVORO.
2. ARTICOLAZIONE DELLA CONSULENZA IN FASI DI ESECUZIONE.
3. PROCEDIMENTO DI RACCOLTA DEGLI ATTI ALLA FIRMA DELL'ASSESSORE.
4. PROCEDIMENTI DELL'ASSESSORATO EX DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE VALLE D'AOSTA 12 FEBBRAIO 1993, N.1371
5. ATTI NON COMPRESI NELLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE VALLE D'AOSTA 12 FEBBRAIO 1993, N.1371.
6. NATURA GIURIDICA DELL'ATTIVITÀ RELATIVA AL CAMPIONE DI ATTI SOTTOPOSTI ALLA FIRMA DELL'ASSESSORE.
7. STIME QUANTITATIVE DEL CAMPIONE DI ATTI SOTTOPOSTI ALLA FIRMA DELL'ASSESSORE
8. PRIME CONCLUSIONI SULLA RILEVAZIONE DEGLI ATTI SOTTOPOSTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ASSESSORE.
9. RILEVANZA DELLA DISCIPLINA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1994, N. 29.
10. SESSIONI CON I DIRIGENTI IN ORDINE ALLE COMPETENZE DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA REGIONE.
11. MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI APPALTO NELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.1371 DEL 1993.
12. CONCLUSIONI: DECRETO DI DELEGAZIONE DELL'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, PROPOSTA DI LEGGE STRALCIO SUI LAVORI PUBBLICI, INVIO INTEGRALE DELLA RELAZIONE AGLI UFFICI COMPETENTI.

1. COMMITTENZA, OGGETTO E SCOPO DEL LAVORO.

L'Assessore ai lavori Pubblici ha manifestato la necessità di procedere ad una indagine sull'organizzazione dell'Assessorato prontamente accolta dal Centro sviluppo s. p. a., poiché considerata parte integrante del più generale progetto dedicato al «Piano di ristrutturazione del settore edile» ed in particolare studio preliminare per la sezione dedicata alla «Analisi delle procedure di appalto in essere», nonché della sezione «Nuova normativa regionale sugli appalti».

Si è concordato fra le parti di circoscrivere l'analisi oggetto del presente lavoro agli atti sottoposti alla firma dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione Valle D'Aosta per verificare se tale assunzione di paternità è giuridicamente legittima ed opportuna.

In particolare si intende verificare la conformità di tale competenza dell'Assessore ai Lavori Pubblici alle più recenti evoluzioni della disciplina giuridica in materia che definisce il riparto dei compiti fra organi di governo e dirigenti delle Amministrazioni pubbliche di cui al d. lg. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

Indipendentemente dall'indicata recente disciplina ragioni di legittimità e di opportunità potrebbero determinare l'Assessore al trasferimento dell'esercizio del potere di firma dei propri atti, delegando ai dirigenti l'emanazione di quelli che consentono di ridurre i tempi del procedimento, che l'amministrazione è tenuta a definire ai sensi della l. statale 7 agosto 1990, n. 241 e della l. Reg. Valle D'Aosta 6 settembre 1991, n. 59.

Si è ritenuto da più parti che un corretto assetto dei rapporti istituzionali fra Amministrazione e cittadini imponga una netta separazione fra coloro cui è attribuita la gestione e coloro cui sono attribuiti poteri di indirizzo e di controllo sulla stessa.

Il modello ipotizza una rottura della tradizionale alleanza fra organi politici e burocrazia, ponendo i primi in una posizione di maggiore imparzialità di fronte alle istanze che cittadini e utenti rivolgono all'amministrazione per ottenere dalla stessa più elevati livelli di efficienza ed efficacia.

L'organo politico non coinvolto nella gestione è infatti più libero di esercitare i poteri di controllo sulla stessa e di emanare le direttive necessarie a correggerne errori e deviazioni.

La scelta inoltre riconduce ogni soggetto in rapporto di servizio con l'Amministrazione pubblica nel ruolo istituzionale che gli è proprio, riservando agli organi politici le scelte che importino esercizio di discrezionalità amministrativa, devolvendo invece ai dirigenti tutta la restante competenza di gestione amministrativa, sia essa frutto di scelte vincolate ovvero in esercizio di discrezionalità tecnica.

Non ultima in ordine di importanza è la restituzione agli organi di governo dei tempi della politica: di frequente si vedono assessori impegnare il loro tempo in attività di gestione di cui non hanno alcuna competenza istituzionale, trascurando totalmente di affrontare le competenze ad essi attribuite dall'ordinamento giuridico che vuole sciolte le grandi opzioni politiche che una società in piena evoluzione via via propone.

A chi ricopre la carica di Assessore ai Lavori pubblici la legge non richiede il possesso del titolo di ingegnere, o di architetto, né una giunta comunale, anche ove composta di persone esperte di diritto amministrativo, può ritenersi esentata dal parere del segretario comunale di legittimità sui propri atti.

Scopo del lavoro è anche quello di pervenire alla formulazione di proposte volte a realizzare una riduzione degli atti sottoposti alla sottoscrizione dell'Assessore, in ragione della competenza che l'ordinamento attribuisce a tale organo ed in conformità al ruolo istituzionale (politico-amministrativo) che gli è proprio.

2. ARTICOLAZIONE DELLA CONSULENZA IN FASI DI ESECUZIONE.

Si è previsto di articolare l'indagine e la conseguente analisi nelle seguenti quattro fasi:

FASE I: a) elaborazione bozza di circolare ai dirigenti per la presentazione dello schema di lavoro e definizione degli elementi di collaborazione; b) raccolta atti (campione almeno trimestrale) sottoposti alla competenza o sottoscrizione dell'Assessore secondo la classificazione dei procedimenti indicata con deliberazione della Giunta Regionale per l'Assessorato ai Lavori Pubblici (a cura dell'assistente: art. 3, c. II); c) verifica della classificazione operata dai dirigenti;

FASE II: d) analisi della normativa vigente che definisce gli atti di competenza dell'Assessore e della Giunta Regionale della Valle d'Aosta; e) sessione di discussione con i dirigenti; f) recezione delle osservazioni ed elaborazione circolare esplicativa con elenco degli atti di cui al punto che precede;

FASE III: g) proposta di norma regionale per l'Assessorato ai lavori pubblici di recezione del principio espresso dall'art. 3 del d. lg. n. 29/1993; h) sessione di discussione con i dirigenti e formulazione definitiva della proposta;

FASE IV: i) elaborazione bozza di circolare con elenco degli atti di cui alla lett. g di competenza dei dirigenti; l) verifica ed elaborazione di proposte di atti regionali che immediatamente consentano l'attuazione del trasferimento di competenza dall'Assessore ai dirigenti della sottoscrizione di atti non discrezionali in attesa delle decisioni degli organi politici sulla proposta di norma regionale di cui al punto g.

3. PROCEDIMENTO DI RACCOLTA DEGLI ATTI ALLA FIRMA DELL'ASSESSORE.

E' parso necessario procedere ad una rilevazione degli atti sottoposti alla sottoscrizione dell'Assessore ai Lavori Pubblici, al fine di verificare a) la compiutezza della classificazione dei procedimenti definiti, per l'Assessorato ai Lavori Pubblici, dalla deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 1993, n. 1371; b) la quantità di atti (percentuali) che per ogni tipologia sono in concreto sottoposti alla firma dell'Assessore ai Lavori Pubblici; c) la legittimità, o opportunità, di tali attribuzioni all'Assessore.

Per rimanere nei limiti di tempo richiesti si sono individuati i seguenti adempimenti:

a) raccolta di un campione significativo degli atti sottoposti alla firma dell'Assessore ai Lavori pubblici della Regione Valle D'Aosta, che si è definito in almeno un trimestre;

b) acquisizione della sola copia degli atti, purché leggibili e completi in ogni parte;

c) riordino degli atti stessi secondo la classificazione dei procedimenti di cui alla deliberazione della Giunta regionale della Valle D'aosta 12 febbraio 1993, n. 1371, in cartelle contraddistinte dalla definizione del procedimento stabilita dall'indicata deliberazione e da un numero progressivo (es. N. 1, «Autorizzazione all'uso di pertinenze del demanio fluvio-glaciale-lacuale»);

d) per atti del procedimento non conclusivi di esso (es. accertamenti istruttori per rilascio autorizzazione all'uso di pertinenze del demanio fluvio-galcio-lacuale), si è ritenuta opportuna la creazione di sottocartelle con indicazione nel frontespizio del numero progressivo della cartella madre e della denominazione «atti preliminari»;

e) nella raccolta trimestrale devono essere distinti, per ragioni di omogeneità, gli atti emanati unicamente in determinati periodi dell'anno (c. d. «stagionali»), per una successiva analisi separata;

f) tutti gli atti sottoposti alla firma dell'Assessore che non rientrino nella classificazione della Giunta sono stati oggetto di classificazione ulteriore secondo le ordinarie regole di archiviazione (corrispondenza, comunicazioni, ordini di spesa), dopo avere verificato attentamente che gli stessi non siano atti preliminari di un procedimento (v. lett. d)

g) è stata di grande importanza la collaborazione dei dirigenti degli uffici regionali, che con alta professionalità hanno fornito indicazioni precise sia sull'appartenenza degli atti alla classificazione dei procedimenti, sia sugli aspetti di natura politico-amministrativa di essi.

A tal fine è stata preparata una bozza di circolare (ALLEGATO n. 1), inviata a tutti gli uffici dell'Assessorato, nella quale si enunciavano

le ragioni dell'intrapresa iniziativa, richiedendo la massima collaborazione degli interessati.

4. PROCEDIMENTI DELL'ASSESSORATO EX DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE VALLE D'AOSTA 12 FEBBRAIO 1993, N.1371

La Giunta della Regione Valle d'Aosta ha deliberato l'individuazione dei procedimenti di competenza dell'assessorato ai lavori pubblici con atto del 12 febbraio 1993, n.1371, secondo lo schema seguente.

-.-

SERVIZIO ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO

- 1) Autorizzazione all'uso di pertinenze del demanio fluvio-glacio-lacuale;
- 2) Autorizzazioni per l'escavazione e la pulizia di materiali inerti dagli alvei o bacini idroelettrici;
- 3) Concessioni e sub-concessioni di acque pubbliche;
- 4) Decadenza delle concessioni e sub-concessioni assentite dalla Regione;
- 5) Autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere;
- 6) Diffida ai sensi della lettera c) comma 1° dell'art. 15 l.r. 67/89;
- 7) Estinzione;
- 8) Revoca dell'autorizzazione per la coltivazione di cave per motivi di pubblico interesse;
- 9) Proroga dell'autorizzazione alla coltivazione di cave;
- 10) Subingresso nell'autorizzazione a coltivazione di cave in forza di successione ereditaria;
- 11) Subingresso nell'autorizzazione a coltivazione di cave per atto tra vivi o *mortis causa* a titolo particolare;
- 12) Autorizzazione agli scavi a cielo aperto per estrazione a distanze inferiori a quelle ex art. 104 del D.P.R. 128/59;
- 13) Concessioni di contributi per il recupero ambientale di aree di cave dismesse;
- 14) Rilascio permesso di ricerca mineraria;
- 15) Decadenza del permesso di ricerca mineraria;
- 16) Rilascio concessione miniere;
- 17) Decadenza della concessione mineraria;

18) Autorizzazione alle perforazioni per ricerca o coltivazione minerarie a distanze inferiori a quelle previste agli art. 62-63 D.P.R. n. 128/59;

19) Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee elettriche fino a 150 kw;

20) Poteri di deroga a favore di opere ed impianti di interesse generale o sociale.

SERVIZIO OPERE EDILI E STRADALI

1) Ammissione a mutuo regionale "prima casa";

2) Finanziamento alle cooperative edilizie per la realizzazione di interventi con mutuo agevolato;

3) Concessione di contributi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche;

4) Rilascio di licenze e concessioni ad eseguire opere con carattere permanente su strade regionali, dipendenze e pertinenze.

SERVIZIO AFFARI GENERALI ED INTERVENTI DIRETTI

1) Approvazione del programma annuale per le costruzioni di edifici di culto.

-.-

Per facilitare una precisa classificazione degli atti alla firma dell'assessore è stata preparata una bozza di circolare (ALLEGATO n. 2) con la quale si è richiesto ai dirigenti che per ogni atto:

«a) risulti la sigla indicante il servizio e il numero progressivo del procedimento, secondo gli esempi riportati in allegato (alla stessa: A2, B1, ecc.);

b) si provveda a comunicare alla segreteria dell'Assessore le ulteriori classi di procedimenti che si ritenga non rientrino in quelle indicate nelle deliberazioni in oggetto;

c) sia indicato nell'oggetto il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 l. Reg. Valle D'aosta 6 settembre 1991, n. 59».

5. ATTI NON COMPRESI NELLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE VALLE D'AOSTA 12 FEBBRAIO 1993, N.1371.

Nel procedere alla classificazione si è riscontrato che quella accolta nella deliberazione della Giunta non comprendeva gran parte degli atti sottoposti alla sottoscrizione dell'Assessore, né altri attribuiti alla competenza della Giunta regionale stessa.

Sono stati individuati altri procedimenti diversi da quelli previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 1993, n.1371, che invece dovrebbero essere in essa ricompresi, distinguendoli da quelli da includere in classificazioni generali valide per tutta l'Amministrazione regionale.

A tal fine è parso necessario in via preliminare definire ulteriori grandi classi con cui procedere a suddividere il materiale raccolto.

A) ATTI DI CHE SICURAMENTE APPARTENGONO A PROCEDIMENTI DELL'ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI (da inserire nella deliberazione di Giunta):

1) APPALTI DI LAVORI, DI PROGETTAZIONE, DI FORNITURE E DI SERVIZI:

- a. procedimenti di scelta del contraente asta e licitazione privata
- b. procedimenti di scelta del contraente appalto concorso,
- c. procedimenti di scelta del contraente trattativa privata
- d. procedimenti relativi all'esecuzione contrattuale:

- vigilanza sui lavori; - pagamenti; - arbitrati

2) ATTI RELATIVI ALLA LEGGE STATALE N. 457 DEL 1978;

3) APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI;

4) PRELAZIONE SUI BENI STORICO AMBIENTALI;

5) ALIENAZIONE ALLOGGI AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;

6) PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO;

7) TUTELA DI BENI PUBBLICI;

B) ATTI CHE OCCORRE ULTERIORMENTE SOTTOPORRE A DISAMINA

Altri atti debbono essere sottoposti al ulteriore analisi poiché potrebbero non richiedere di integrare la deliberazione di Giunta regionale, sia ove si ritenga che rientrino in una classificazione generale degli atti regionali, sia ove si ritenga che appartengano a procedimenti già oggetto di classificazione, sia ove li si ritenga di nessuna rilevanza procedimentale.

1) ATTI VARI DI ESCLUSIVA RILEVANZA POLITICA;

2) ACCORDI DI PROGRAMMA;

3) CONFERENZE DI SERVIZI;

4) CIRCOLARI:

a) interpretative di atti e provvedimenti di esclusiva rilevanza politico-amministrativa;

b) interpretative di atti e provvedimenti di rilevanza tecnica o giuridica;

c) altre circolari di rilevanza politico-amministrativa;

d) altre circolari di rilevanza esclusivamente tecnica o giuridica;

5) RELAZIONI CON ALTRI ASSESSORATI REGIONALI:

a) conferenza di servizi (interna);

b) adempimenti istruttori: pareri, accertamenti tecnici;

c) richieste di pareri;

d) partecipazione a procedimenti;

e) richieste di informazioni,

f) richieste all'ufficio personale;

6) RELAZIONI CON ALTRI ENTI:

a) richieste di pareri;

- b) richieste varie;
- c) adempimenti vari;
- d) partecipazione a procedimenti;
- e) vigilanza;
- f) informazioni ed altre;

7) RAPPORTI CON I DIPENDENTI:

- a) incarichi;
- b) indennità, per missioni e rimborsi;
- c) permessi e ferie;
- d) varie;

8) ACQUISTO MATERIALI:

- a) ordini d'acquisto;
- b) richieste ad altri uffici dell'Amministrazione;
- c) autorizzazione alla fornitura di materiali;

9) INCARICHI PROFESSIONALI:

- a) tecnici;
- b) a rilevanza politico amministrativa;

10) ATTI RELATIVI A ESECUZIONI DI LAVORI IN ECONOMIA:

- a) adempimenti vari;
- b) lavori per l'Amministrazione;
- c) richieste di autorizzazione;
- d) richieste varie.

***6. NATURA GIURIDICA DELL'ATTIVITÀ RELATIVA AL
CAMPIONE DI ATTI SOTTOPOSTI ALLA FIRMA DELL'ASSESSORE.***

Dall'analisi condotta per campione si rileva che la natura dell'attività amministrativa esercitata nell'emanazione degli atti sottoposti alla firma dell'Assessore:

a) in alcuni è di esclusiva rilevanza politico-amministrativa (A1b, B1, B2, B4a, B4c, B9a)

b) in altri può essere di rilevanza politico-amministrativa a seconda del contenuto che gli atti di volta in volta assumono (A1c, A4, A7, B3, B5a, B5d, B6b, B6d)

c) in altri la rilevanza politico-amministrativa deve essere formalizzata in atti generali come i piani, i programmi, ecc. (A5, A6)

d) in molti si tratta di attività vincolata, o di esercizio di discrezionalità tecnica, di consulenza giuridica, di attività istruttoria o di esecuzione, che di il d. lg. n. 29 del 1993 attribuisce all'esclusiva competenza dei dirigenti (A1d, A2, A3, B4b, B4d, B5b, B5c, B5e, B5f, B6a; B6e, B6f; B7, B8, B9a, B10).

7. STIME QUANTITATIVE DEL CAMPIONE DI ATTI SOTTOPOSTI ALLA FIRMA DELL'ASSESSORE

Eccettuati quelli emanati unicamente in determinati periodi dell'anno (carattere «stagionale») (es. ammissioni a mutui regionali) nel campione di atti sottoposti alla firma dell'Assessore si possono desumere le seguenti **stime quantitative**:

1) il 40% degli atti attiene al rapporto di impiego dei dipendenti;

2) il 20% degli atti sono ordini di fornitura o acquisto di beni di carattere ordinario

3) il 15% degli atti sono relativi a procedimenti di appalto (licitazione privata)

4) l'11% degli atti attiene agli ordinari rapporti con altri assessorati

5) l'8% degli atti sono incarichi professionali

6) il 5% degli atti attiene a rapporti con altri enti (Comuni, Anas, ecc.)

8. PRIME CONCLUSIONI SULLA RILEVAZIONE DEGLI ATTI SOTTOPOSTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL' ASSESSORE.

Gli atti conclusivi di procedimenti di cui alla classificazione della Giunta 14 febbraio 1993, n. 1371 sono pochi, forse perché molti di essi vengono emanati unicamente in determinati periodi dell'anno (carattere «stagionale») sicché possono non risultare dalla rilevazione trimestrale.

In base alle norme stabilite dal d. lg. n. 29 del 1993, cit., gli atti attinenti al rapporto di pubblico impiego (n. 1), quelli di fornitura o di acquisto di beni (n. 2), quelli relativi a procedimenti di licitazione privata (n. 3) e agli ordinari rapporti con altri assessorati (n. 4), possono quasi sempre ritenersi privi di ogni discrezionalità politico-amministrativa.

Con stima prudenziale si può affermare che la percentuale di atti che, ai sensi dell'indicato decreto legislativo, sono di competenza dei dirigenti ammonta a circa 85% del totale di quelli oggi sottoposti alla firma dell'Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Valle d'Aosta.

Della restante percentuale (15%), comprensiva di taluni atti che attengono a rapporti con altri assessorati (n. 4), o con altri enti (n. 5), o che dispongono incarichi professionali (n. 6), si è stimato che solo il 10% importa normalmente l'esercizio di discrezionalità politico-amministrativa.

9. RILEVANZA DELLA DISCIPLINA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29.

Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni (d. lg. n. 470 del 1993; nonché n. 546 del 1993) pone norme per le Amministrazioni pubbliche che determinano la distinzione fra attività di indirizzo e di controllo degli organi di governo e attività di gestione degli organi burocratici, con disposizione (art. 3) che inverte principi che

paiono consolidati nella prassi seguita dagli organi dell'Amministrazione stessa.

La nuova disciplina è norma principio di riforma economico-sociale dell'ordinamento giuridico italiano, che determina l'illegittimità costituzionale della disciplina della Regione Autonoma della Valle D'Aosta ad essa non conforme e la conseguente invalidità derivata degli atti che di quest'ultima costituiscano applicazione.

Dall'esatta ripartizione delle competenze fra organi di governo e dirigenti discende infatti la legittimità (competenza) degli atti adottati da questo Assessorato.

L'emaneazione di atti illegittimi può configurare una responsabilità patrimoniale per danni arrecati all'Amministrazione, o a terzi destinatari degli atti stessi (imprese, cittadini, ecc.).

In particolare la rilevanza della indicata responsabilità risulta dalla recente recezione della normativa comunitaria in materia di appalti che la riafferma il diritto al risarcimento dei danni conseguente ad illegittimità delle procedure di appalto (Dir. Cee n. 665/89; l. 19 febbraio 1992, n. 142, art. 13), cui è seguita la recente riforma del giudice Corte dei conti, che prevede l'istituzione in ogni Regione sia di Sezioni giurisdizionali, sia di Procure regionali, cui è attribuita la titolarità dell'azione di responsabilità per danni arrecati da funzionari e dipendenti degli enti pubblici (l. 14 febbraio 1994, n. 19 e 20).

10. SESSIONI CON I DIRIGENTI IN ORDINE ALLE COMPETENZE DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA REGIONE.

Il quadro sopra delineato è stato confermato dall'analisi effettuata congiuntamente ai dirigenti e ai vicedirigenti dell'Assessorato ai Lavori pubblici nelle sessioni di discussione tenute con essi sui risultati della rilevazione.

Analizzata la portata normativa del d. lg. n. 29 del 1993, cit., si è anzitutto osservato che con esso il legislatore nazionale ha portato a compimento il processo di riforma iniziato con il d. p. r. 10 gennaio 1957, n. 3, t. u. impiegati civili dello stato, poi con il d. p. r. 30 giugno 1972, n. 748, nonché con leggi di settore, che avevano già attribuito ai dirigenti la competenza ad emanare taluni atti a rilevanza esterna.

Si è poi rilevata la portata generale del precetto stesso che involge non solo le competenze dell'Assessore ai Lavori Pubblici, ma anche quelle della Giunta regionale, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Approfondita considerazione ha avuto la necessità di procedere speditamente all'applicazione del d. lg. n. 29 del 1993, cit., utilizzando sia l'istituto della delegazione amministrativa per gli atti di competenza dell'Assessore ai Lavori pubblici (e del Presidente), sia quello di una norma legislativa stralcio per gli atti di competenza della Giunta regionale.

Soprattutto in materia di appalti ed in attesa del compimento dell'elaborazione della proposta di legge regionale che disponga la recezione dei principi posti dal d. lg. n. 29 del 1993, cit., è parso necessario mettere a disposizione dei titolari dell'iniziativa legislativa avanti al Consiglio regionale, un articolo unico di legge che immediatamente disponga il trasferimento ai dirigenti delle competenze della Giunta regionale per atti privi di rilevanza politico-amministrativa.

L'alta professionalità profusa dai dirigenti la fattiva collaborazione degli stessi hanno consentito di individuare nelle sessioni di discussione il seguente elenco di atti che si ritiene debbano essere attratti alla competenza degli organi burocratici,

separando quelli di immediata attuazione da quelli che richiedono ulteriore approfondimento.

A) ATTI CHE DEBONO ESSERE OGGETTO DI IMMEDIATA DELEGAZIONE AI DIRIGENTI DA PARTE DELL'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI.

- a) Trasmissione dei bandi di gara di appalto alla Giunta regionale e sottoscrizione di copia della deliberazione, nonché trasmissione della copia stessa e dell'avviso di gara al Centro Direzionale per gli Affari Legislativi, all'Ufficio pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e della Repubblica Italiana, nonché ai quotidiani di tiratura nazionale o locale;
- b) Lettere di invito, richieste di documentazione e ordini di servizio alle imprese;
- c) Richieste ad enti previdenziali;
- d) Pagamenti alle imprese aggiudicatarie di importi superiori ai cento milioni;
- e) Ordini di acquisto e autorizzazione alla fornitura di materiali;
- f) Ordini di servizio, autorizzazione a congedi, permessi, missioni, rimborso spese ai dipendenti;
- g) Richiesta di informazioni e di pareri, comunicazioni a contenuto tecnico finanziario e amministrativo ad uffici regionali o di altre amministrazioni o di privati;
- h) Richiesta di emanazione di atti ad efficacia interna ed esterna ad uffici ed organi dell'Amministrazione Regionale o di altri enti pubblici conseguenti ad adempimenti tecnici od amministrativi svolti dall'Assessorato;
- i) Risposte di ordine tecnico a richieste di uffici regionali, di altre amministrazioni pubbliche o di privati;
- j) Emanazione di tutti i pareri ed accertamenti o nulla osta a contenuto tecnico.
- l) Autorizzazione all'uso di pertinenze del demanio fluvio-glacio-lacuale;
- m) Autorizzazione per l'escavazione e la pulizia di materiali inerti dagli alvei o bacini idroelettrici.

B) COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CHE DEBBONO ESSERE OGGETTO DI IMMEDIATA DELEGAZIONE AI DIRIGENTI:

- 1) Diffida ex art. 15, comma I, lett. c, l. n. 67/89
- 2) Autorizzazione agli scavi a cielo aperto per estrazione a distanze inferiori a quelle previste dall'art. 104, d. p. r. n. 128/59;
- 3) Decadenza dalla concessione mineraria;
- 4) Autorizzazione di perforazioni per ricerca o coltivazione mineraria a distanze inferiori a quelle previste agli art. 62 e 63 del d. p. r. 128/59;

C) COMPETENZE CHE EX LEGE DEBBONO ESSERE TRASFERITE DALLA GIUNTA AI DIRIGENTI.

- 1) Per appalti di lavori, di forniture e di servizi, esperiti a mezzo di asta pubblica, licitazione privata, o trattativa privata:
 - a) approvazione del bando di gara;
 - b) approvazione dell'elenco delle imprese da invitare agli appalti;
 - c) esclusione delle offerte anormalmente basse;
 - d) l'approvazione dell'aggiudicazione (c. d. «aggiudicazione definitiva»);
- 2) Per collaudo di lavori:
 - a) nomina del professionista incaricato del collaudo
 - b) approvazione collaudo dei lavori;
 - c) liquidazione dell'onorario al collaudatore;
- 3) Approvazione lavori di manutenzione e in economia;
- 4) Approvazione di «pronti interventi» in occasione di calamità naturali;
- 5) Nomina di commissioni per aggiudicazioni di appalti esperiti secondo licitazione privata o asta pubblica;
- 6) Assunzione di dipendenti per pubblico concorso nei limiti di pianta organica e del budget attribuito ai singoli dirigenti.

7) Convenzioni con altri enti pubblici a contenuto esclusivamente tecnico o per raggiungere livelli di efficienza, efficacia e economicità di gestione;

8) Autorizzazione alla costruzione, all'esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo, nonché vigilanza su di essi;

9) Subingresso nell'autorizzazione alla coltivazione di cave e torbiere mortis causa;

10) Subingresso nell'autorizzazione alla coltivazione di cave e torbiere per atto inter vivos o mortis causa a titolo particolare;

11) Decadenza dall'autorizzazione alla coltivazione di cave e torbiere (atto diverso dalla revoca)

D) COMPETENZE CHE EX LEGE DEBONO ESSERE TRASFERITE DALLA GIUNTA AI DIRIGENTI, MA CHE POSSONO RICHIEDERE L'INDIVIDUAZIONE DEI FATTI DA CUI DECORRONO I TERMINI ENTRO I QUALI DEBONO ESSERE CONCLUSI I PROCEDIMENTI.

1) Pagamento acconti e saldo di parcelle professionali per incarichi di consulenza, progettazione o direzione lavori

2) Approvazione bandi per affidamento incarichi di consulenza, di progettazione, o di direzione lavori;

E) COMPETENZE CHE DEBONO ESSERE OGGETTO DI TRASFERIMENTO AI DIRIGENTI, MA CHE RICHIEDONO L'EMANAZIONE DI ATTI GENERALI DI INDIRIZZO DEGLI ORGANI DI GOVERNO.

1) ex Giunta: approvazione progetti di lavori (piano annuale dei lavori, atti di indirizzo sull'attualità della pubblica utilità e sulle priorità della realizzazione dei lavori);

2) ex Giunta: affidamento incarichi di consulenza, di progettazione o di direzione lavori (atto annuale di indirizzo su criteri di selezione dei candidati);

3) ex Giunta: assunzione di dipendenti per pubblico concorso oltre i limiti di budget attribuiti ai singoli dirigenti (atto di indirizzo sulle priorità dell'organizzazione in ragione degli indirizzi politici generali dell'attività dell'Amministrazione regionale);

4) ex Giunta: approvazioni di proroghe dei lavori e di perizie suppletive (alternativa è deliberazione di nuovo appalto: atto di indirizzo in ragione di priorità nella realizzazione delle opere pubbliche);

5) ex Giunta: approvazione importi relativi a tasse per licenze, concessioni o autorizzazioni ex art. 31 regolamento per la tutela delle strade

6) ex Giunta: autorizzazione alla coltivazione di cave e torbiere, proroga dell'autorizzazione (piano regionale di attività estrattiva, atti di indirizzo su criteri di rilascio o di revoca su interess pubblico);

7) ex Giunta: permesso di ricerca mineraria (atto di programmazione; e atti di indirizzo su criteri di scelta);

8) ex Giunta: concessione di contributi per il recupero ambientale di aree di cave dismesse (atti di indirizzo su criteri)

9) ex Presidente della Regione: concessioni o subconcessioni di acque pubbliche, atti di rilascio e di decadenza (può essere delegato l'esercizio del relativo potere previa emanazione del piano delle acque, o di atti di indirizzo che fissino i criteri di assenso, criteri che debbono comunque essere definiti prima di procedere al rilascio anche in assenza di delegazione)

10) ex Presidente della Regione: atto di riconoscimento degli usi in atto di acque che hanno assunto carattere pubblico, ex l. 12 luglio 1993, n. 275;

11) ex Assessore ai L.L. P.P.: atti che consentono la deroga a favore di impianti di interesse generale o sociale (previo atto di indirizzo su pubblico interesse);

12) ex Assessore ai L.L. P.P.: autorizzazione di linee elettriche fino a 150 Kv (atto di pianificazione e atti di indirizzo su criteri di scelta);

13) ex Consiglio regionale: subconcessioni per la coltivazione e l'utilizzazione delle miniere (atto di programmazione e atti di indirizzo su criteri di scelta).

-.-

Per procedere all'attuazione della delegazione amministrativa degli atti di competenza dell'Assessore ai Lavori pubblici di cui alla lettera A) si è provveduto a redigere la bozza di decreto di cui in allegato.

Per l'attuazione della delegazione amministrativa degli atti di competenza del Presidente della Regione si propone, per maggiore completezza, l'invio a tale organo della presente relazione completa dei relativi allegati.

Per l'attuazione del trasferimento *ex lege* degli atti di cui alla lettera C) si è ritenuto di somma urgenza il trasferimento di quelli relativi al punto n. 1 (appalti), rinviando per gli altri all'ordinario *iter* legislativo della legge regionale di recezione del d. lg. n. 29 del 1993.

Per l'immediato trasferimento della competenza degli atti di cui al punto C1, si è predisposta bozza di proposta di legge regionale (ALLEGATO n. 6) poiché utile all'accelerazione dei tempi necessari alla conclusione dei procedimenti di appalto (v. *infra* n. 11).

Si propone invece l'invio della presente relazione completa dei relativi allegati al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale e all'ufficio personale, come base per l'enumerazione *esemplificativa* (non tassativa) degli atti di competenza dei dirigenti ai sensi dell'art. 3 del d. lg. n. 29 del 1993, che può costituire un'utile allegato della futura legge

regionale di recezione del decreto stesso, quale indicazione di riferimento degli atti dell'Assessorato ai lavori pubblici che sono attribuiti alla competenza dei dirigenti.

11. MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI APPALTO NELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.1371 DEL 1993.

Nel corso della rilevazione è emerso che non è stata inclusa nella deliberazione di Giunta regionale n. 1371 del 1993 l'individuazione dei procedimenti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, ai sensi della l. statale 7 agosto 1990, n. 241, e della l. Reg. Valle D'Aosta 6 settembre 1991, n. 59.

Tale carenza assume rilevanza poiché la disciplina legislativa attribuisce al dirigente di ciascuna unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di qualsiasi altro adempimento procedimentale, nonché del provvedimento finale, la qualità di responsabile del procedimento, salvo che il dirigente stesso assegni tale qualità ad altro dipendente addetto all'unità stessa.

La mancata individuazione per ciascun tipo di procedimento delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di qualsiasi altro adempimento procedimentale, nonché del provvedimento finale, impedisce (*ex lege*) la definizione dei responsabili dei relativi procedimenti.

A tal fine si è provveduto a redigere una proposta di deliberazione di Giunta regionale (ALLEGATO n. 4) avente ad oggetto:

1. l'immediato avvio dell'istruttoria necessaria a integrare la deliberazione 12 febbraio 1993, n. 1371, per tutti i procedimenti dell'Assessorato ai lavori pubblici ivi non

contemplati al fine di determinare, con particolare riferimento alle procedure di appalto:

a) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;

b) i tempi entro i quali i procedimenti debbono essere conclusi con l'adozione da parte dell'amministrazione di un provvedimento espresso;

c) la verifica della congruità dei tempi per completare le procedure di appalto;

d) la proposta di un'integrazione della l. Reg. Valle d'Aosta 5 settembre 1991, n. 59, relativa al procedimento amministrativo, volta ad indicare espressamente i poteri del responsabile del procedimento;

2. l'individuazione, medio tempore e sino a diversa deliberazione da adottarsi a seguito dell'istruttoria di cui al punto precedente, del servizio Affari generali e interventi diretti quale unità organizzativa responsabile di tutti i procedimenti di appalto istruiti dall'Assessorato ai lavori pubblici della Regione, con conseguente definizione del responsabile del procedimento nella persona del dirigente dell'indicata unità organizzativa, o in altro dipendente del servizio assegnato da quest'ultimo a tale compito.

In coerenza con l'indicata proposta di deliberazione (n. 1) l'Assessore ha provveduto comunque:

A) a richiedere ai dirigenti dell'Assessorato di fornire tutte le osservazioni necessarie a colmare prontamente la lacuna

rilevata (bozza della III circolare: ALLEGATO n. 3) e ad aprire fra i dirigenti e vicedirigenti una sessione di discussione sui criteri più adeguati per addivenire all'individuazione delle unità organizzative responsabili degli appalti di lavori, forniture e servizi;

B) ad avviare prontamente presso l'ufficio appalti una rilevazione delle singole fasi dei procedimenti con indicazione dei tempi ordinari che sono necessari agli uffici per addiverire al compimento delle procedure di appalto di lavori.

A) SESSIONE DI DISCUSSIONE CON I DIRIGENTI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI DI APPALTO.

L'Assessore ai Lavori Pubblici ha posto ai dirigenti e vicedirigenti la necessità di pervenire entro brevi tempi alla individuazione dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché del provvedimento finale di tutti gli appalti che afferiscono all'Assessorato, siano essi di lavori, di forniture o di servizi.

L'Assessore ha altresì ricordato che tale attività è il primo adempimento di un successivo più ampio lavori di indagine volto a individuare anche tutte le fasi del procedimento che conducono alla realizzazione dell'opera pubblica, in conformità a quanto disposto dalla recente legge sui Lavori Pubblici (Merloni) anche ai fini dell'elaborazione della futura legge regionale in materia.

I dirigenti e vicedirigenti hanno chiesto chiarimenti in ordine al ruolo giuridico attribuito dalla legge al responsabile del procedimento, ottenendo le seguenti precisazioni:

1) la legge disciplina alcuni poteri del responsabile del procedimento (art. 6 l. n. 241 del 1990; art. 7 l. Reg. n. 59 del 1991) ed in particolare:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) b1- accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti a tal fine necessari, b2- adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito adempimento dell'istruttoria (rettifica, integrazione, o rilascio dichiarazioni o istanze, erronee o incomplete), b3 - esperisce accertamenti tecnici, ispezioni, o ordina esibizioni documentali;

c) propone (o dispone se è competente) l'indizione di conferenze di servizi sia interne, sia esterne all'amministrazione;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni, e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) se ha la competenza adotta il provvedimento finale, ovvero a tal fine trasmette gli atti all'organo competente.

2. ad eccezione della locuzione: «adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria» nessun potere di ordinare il compimento di singoli atti o fatti entro i tempi previsti è espressamente attribuito dalla legge al responsabile del procedimento ove lo stesso sia diverso dal superiore gerarchico, per il quale valgono le regole generali;

3. nessun potere sostitutivo (di funzionari inadempienti) o di attivazione del procedimento disciplinare volto ad emanare sanzioni amministrative per inadempimento ai propri doveri d'ufficio (es. violazione dei tempi del procedimento) è espressamente attribuito dalla legge al responsabile del procedimento, anche per il caso in cui lo stesso sia diverso dal superiore gerarchico.

Da ciò il rilievo giuridico che sino all'integrazione della disciplina legislativa regionale che espressamente preveda tali poteri funzionali del responsabile del procedimento, indipendentemente dal grado gerarchico in cui è inserito, non pare possibile ottenere un buon andamento dell'attività del responsabile del procedimento, ove tale ruolo sia assegnato dal dirigente ad altri.

Ciò nondimeno è difficile ipotizzare che un dirigente possa adempiere ai minuziosi compiti indicati dalla legge (integrazione delle dichiarazioni, ecc.) se non con ritardi che paiono contrari allo spirito della legge.

Ciò considerato i dirigenti e vicedirigenti dell'Assessorato hanno osservato che:

a) occorre distinguere tre grandi classi di attività istruttoria: quella relativa all'elaborazione dei progetti di opere pubbliche, quella relativa alla procedure di appalto e quella relativa all'esecuzione dell'opera;

b) i funzionari dell'ufficio appalti tuttavia sono, relativamente agli atti di contenuto tecnico, sottoposti all'attività dai servizi dell'Assessorato che hanno svolto l'istruttoria per la progettazione delle opere da appaltare (valutazione offerte normale, ecc.).

c) l'istruttoria tecnica anteriore alla fase di appalto è svolta, seppure in diversa misura, da tutti i servizi dell'Assessorato (1. Affari generali e interventi diretti, 2. Assetto e tutela del territorio, 3. Opere edili e stradali).

Le proposte avanzate per l'individuazione dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria dei procedimenti di appalto di lavori (ma estensibili anche agli appalti di forniture e di servizi) sono:

a. individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento nei Servizi dell'Assessorato che hanno svolto l'istruttoria di progettazione dell'opera (alternativamente: Servizio affari generali e interventi diretti, Servizio assetto e tutela del territorio, Servizio opere edili e stradali);

b. individuazione dell'unità organizzativa responsabile di tutti i procedimenti di appalto nel Servizio affari generali e interventi diretti, con possibilità per il dirigente di pervenire (in seguito alla integrazione legislativa dei poteri) all'assegnazione del ruolo di responsabile del procedimento a dipendenti dell'ufficio appalti di VII qualifica funzionale.

Si è rilevato inoltre che ad ogni procedimento di appalto partecipano molti uffici regionali (tecnico, appalto, segreteria giunta, ufficio contratti, ecc.) di cui l'ufficio appalti è quasi sempre centro di iniziativa, o di riferimento.

Sino all'individuazione dei compiti e dei relativi tempi parziali spettanti a cui ciascun ufficio per ogni tipo di procedimento d'appalto, qualsiasi determinazione del responsabile sarebbe inefficace, poiché mancherebbe l'individuazione del destinatario

dell'esercizio del potere di controllo sull'esatto adempimento dell'istruttoria e dei tempi per questi previsti.

Da ciò l'utilità di una rilevazione, seppure sommaria, della serie di adempimenti e dei relativi tempi che ciascun ufficio regionale deve compiere, per contribuire alla conclusione del procedimento di appalto di lavori pubblici.

B) RILEVAZIONE PRESSO L'UFFICIO APPALTI DELLE FASI DEI PROCEDIMENTI E DEI RELATIVI TEMPI DI ATTUAZIONE.

Si è chiesto all'Ufficio Appalti dell'Assessorato della Regione Valle d'Aosta di indicare la serie di atti, o adempimenti materiali, che sono normalmente compiuti dagli uffici regionali nel corso del procedimento di scelta del contraente cui affidare l'esecuzione di appalti di lavori, indicando per ciascuno di essi i tempi necessari.

Si è precisato che le risposte sarebbero state in seguito sottoposte a verifica, allo scopo di costituire un'utile base istruttoria per l'integrazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1371 del 1993.

L'Ufficio Appalti, premesso che si ritiene oggi sottorganico per recenti collocamenti a riposo degli impiegati più anziani, ha evidenziato la necessità:

- a) di procedere all'assunzione di un procuratore legale con pratica forense ed esperto in diritto amministrativo;
- b) di dotare quanto prima l'ufficio di strumentazione e sistemi informativi (computers collegati in rete con altri uffici,

stampanti, macchine fax e modem, scanner per archiviazione di documentazione in arrivo, ecc.)

L'Ufficio Appalti ha prodotto una prima risposta scritta, che in via generale indicava le principali fasi del procedimento di scelta del contraente, sulla quale si è proceduto ad approfondire l'analisi in contraddittorio con i funzionari dell'Ufficio stesso.

I risultati dell'analisi sono manifestati dalla rilevazione degli adempimenti di ciascun ufficio necessari a concludere la procedura di scelta del contraente per appalti di opere pubbliche esperiti mediante licitazione privata (ALLEGATO n. 7), dalla quale risulta che:

a) il tempo per la conclusione di appalti di lavori (max tre contestuali) varia da un minimo di 200 giorni a un massimo di 300 giorni;

b) che per ogni procedimento le deliberazioni di Giunta regionale sono sempre tre (approvazione del bando, dell'elenco delle ditte, dell'aggiudicazione), quattro se occorre deliberare l'esclusione di imprese che abbiano inviato offerte anormalmente basse;

c) che in applicazione del d. lg. n. 29 del 1993, cit., il trasferimento della competenza dalla Giunta ai dirigenti per dell'emanazione dell'approvazione del bando di gara, di approvazione dell'elenco delle ditte da invitare, di approvazione dell'aggiudicazione e dell'esclusione di imprese che abbiano presentato offerte anomale, comporta un

risparmio di tempo che varia da un minimo di 69 giorni ad un massimo di 124;

d) che una diversa distribuzione dei compiti fra Ufficio Appalti e Ufficio Contratti della Regione, che impegnano l'Amministrazione prima della stipulazione del contratto di appalto, può portare ad una riduzione di tempo che si stima pari a 40 giorni;

e) che in sede di prequalificazione l'utilizzo delle autodichiarazioni può consentire una riduzione di tempo che si stima nel minimo di 5 giorni e nel massimo di 15;

f) che ulteriori riduzioni di tempo e di costi possono derivare dall'avvio di procedure di appalto per la pubblicazione dei bandi su giornali di tiratura nazionale, nonché dall'approntamento di sistemi informativi e legislativi adeguati ad un invio informatizzato delle comunicazioni alle imprese e di quelle fra amministrazioni pubbliche.

12. CONCLUSIONI: DECRETO DI DELEGAZIONE DELL'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, PROPOSTA DI LEGGE STRALCIO SUI LAVORI PUBBLICI, INVIO INTEGRALE DELLA RELAZIONE AGLI UFFICI COMPETENTI.

In attesa della legge regionale di recezione del d. lg. n. 29 del 1993, cit., l'analisi ha confermato la legittimità giuridica e l'opportunità per il buon andamento dell'Amministrazione di procedere immediatamente a delegare ai dirigenti (o vicedirigenti)

l'85% degli atti oggi sottoposti alla firma dell'Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

A tal fine è stata redatta la bozza di decreto qui allegata con indicazione dei singoli atti oggetto di delegazione ai dirigenti (ALLEGATO n. 5).

Per le stesse ragioni si è rilevata inoltre la possibilità di una immediata delegazione ai dirigenti di quattro provvedimenti oggi di competenza del Presidente della Regione in cui pare assente ogni esercizio di discrezionalità politico-amministrativa (es. v. *supra* n. 10).

Fermo restando la necessità di una legge per il trasferimento ai dirigenti degli atti oggi di competenza della Giunta, per essi si è invece operata una distinzione.

Alcune competenze possono essere immediatamente recepite in una eventuale legge regionale «stralcio» sui lavori pubblici, unitamente a quelli che tuttavia richiedono l'individuazione di fatti da cui decorrono i termini entro i quali debbono essere conclusi i procedimenti (v. *supra* n. 10).

Altre competenze della Giunta, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale debbono essere oggetto di trasferimento ai dirigenti ai sensi del d. lg. n. 29 del 1993, cit., ma che richiedono l'emanazione di atti generali, o di indirizzo degli organi di governo della Regione (v. *supra* n. 10).

Con riferimento ai procedimenti di appalto di lavori (licitazione privata) si è provveduto a individuare gli adempimenti di ciascun ufficio e a rilevare i tempi minimi e massimi di ciascun appalto.

I tempi minimi (200 gg.) e massimi (300 gg.) sono molto elevati, ma si è constatato che quelli minimi (sei mesi e 1/2) e quelli massimi (10 mesi) possono essere ridotti di più di un terzo (v. tabella riassuntiva in calce) solo con un articolo di legge regionale, che determini il trasferimento ai dirigenti della competenza di quattro atti del procedimento oggi attribuiti alla Giunta.

A tal fine si è proceduto a redigere proposta di legge regionale in articolo unico (ALLEGATO n. 6).

Disciplinando diversamente i rapporti fra l'Ufficio Appalti e Ufficio Contratti, ed osservando altri accorgimenti analiticamente indicati nella rilevazione degli adempimenti e dei tempi dei procedimenti di licitazione privata per appalti di lavori (ALLEGATO n. 7) è possibile ottenere un'ulteriore riduzione dei tempi minimi e massimi (v. tabella in calce) con conseguente probabile ulteriore riduzione dei tempi minimi da circa 6 mesi e 20 gg. a circa 2 mesi e 20 gg., nonché del tempo massimo da circa 10 mesi a circa 4 mesi.

Torino-Aosta 9 agosto 1994

prof. Roberto CAVALLO PERIN

dott. Andrea GIUNTI

TABELLA DELLE RIDUZIONI DEI TEMPI
OPERATA SU BASE RILEVAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO N. 7

TEMPI	Minimo	Massimo
STIME ATTUALI	6 mesi e 20 gg	10 mesi
Delib. Giunta	3 mesi e 9 gg	4 mesi
TOTALE PARZIALE	3 mesi 11 gg.	6 mesi
Rapporti Ufficio Appalti/Contratti	1 mese e 10 gg	1 mese e 10 gg
Prequalificazione: autodichiarazioni	5 gg.	15 gg.
TOTALE GENERALE	2 mesi 11 gg. 1 mese e 10 gg	4 mesi e 5 gg.

ALLEGATI

INDICE

**ALLEGATO N. 1: I CIRCOLARE AI DIRIGENTI DI PRESENTAZIONE DELLA
CONSULENZA**

**ALLEGATO N. 2: II CIRCOLARE AI DIRIGENTI ASSESSORATO PER
CLASSIFICAZIONE EX DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 FEBBRAIO
1993, N. 1371**

**ALLEGATO N. 3: III CIRCOLARE DI INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ
ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DI APPALTO DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI**

**ALLEGATO N. 4: BOZZA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE PER
INDIVIDUAZIONE PROVVISORIA DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
DELL'ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI DI APPALTO**

**ALLEGATO N. 5: DECRETO DI DELEGAZIONE AI DIRIGENTI DI ATTI
DELL'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI**

**ALLEGATO N. 6 BOZZA DI PROPOSTA DI LEGGE E RELATIVA RELAZIONE
DELL'ASSESSORE PER ACCELERARE I TEMPI DEI PROCEDIMENTI DI APPALTO**

**ALLEGATO N. 7 REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA INDIVIDUAZIONE DEI
TEMPI DI LICITAZIONE PRIVATA PER APPALTI DI LAVORI**

ALLEGATO N. 1

Bozza della I circolare

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI**

A tutti gli Uffici
dell'Assessorato ai Lavori Pubblici
della Regione Valle D'Aosta.

Oggetto: Atti alla firma dell'Assessore. Analisi e verifica della competenza dell'Assessore. Proposte

Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni (d. lg. n. 470 del 1993; nonché n. 546 del 1993) pone norme per le Amministrazioni pubbliche che determinano la distinzione fra attività di indirizzo e di controllo degli organi di governo e attività di gestione degli organi burocratici, con disposizione che pare invertire principi consolidati nell'ordinamento giuridico italiano.

La nuova disciplina è norma principio dell'ordinamento giuridico italiano, con conseguente illegittimità costituzionale della disciplina della Regione Autonoma della Valle D'Aosta che ad essa non sia conforme ed invalidità derivata degli atti che eventualmente della stessa costituiscano applicazione.

Da ciò la necessità di procedere quanto prima ad un'analisi volta all'individuazione degli atti di

competenza dell'Assessore e degli altri organi di governo, distinguendo quelli che, anche in forza del nuovo principio, sono attribuiti alla competenza dei dirigenti.

A tal fine è stata disposta dal Centro Sviluppo s. p. a. una consulenza professionale che incarica per lo studio della questione l'avv. Roberto CAVALLO PERIN del Foro di Torino, che sarà coadiuvato dal dott. Andrea GIUNTI.

I consulenti intendono immediatamente procedere ad una classificazione di tutti gli atti che normalmente le S. V. sottopongono alla sottoscrizione dell'Assessore ai Lavori pubblici, per poi procedere alla analisi di essi e con la Vs. essenziale collaborazione pervenire alla ridefinizione del riparto di competenza fra organi di questo Assessorato.

Si vorrebbe entro quattro mesi dal compimento della classificazione di cui sopra pervenire alla formulazione proposte conformi ai principi posti dall'indicato decreto legislativo e di utilità per il buon funzionamento di questo Assessorato.

La questione è di rilievo poiché si ritiene che da tale esatta ripartizione delle competenze discenda la legittimità (competenza) degli atti adottati da questo Assessorato.

E' noto infatti che l'emanazione di atti illegittimi può configurare una responsabilità patrimoniale per danni arrecati all'Amministrazione, o a terzi destinatari degli atti che nei loro confronti definiscono il procedimento amministrativo (imprese, cittadini, ecc.), responsabilità conseguente ad illegittimità delle procedure di appalto che di recente è stata affermata dalla recezione della normativa comunitaria in materia e aggravata dalla recente riforma della giurisdizione della Corte dei conti che istituisce organi giurisdizionali in ogni Regione.

Dalla precisione e speditezza dell'analisi sopra indicata dipende dunque la legittimità degli atti di questo Assessorato, che intende senza indugi procedere alla soluzione delle questione poste con il fattivo e prezioso apporto dei propri dirigenti.

Si prega pertanto le S. V. di prestare tutta la necessaria collaborazione per raggiungere l'indicato obiettivo, offrendo ottimi livelli di professionalità.

L'Assessore ai Lavori Pubblici

- Bruno FERRERO-

ALLEGATO N. 2

Bozza II circolare

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI**

**Ai Dirigenti
dell'Assessorato ai Lavori Pubblici
della Regione Valle D'Aosta.**

**Oggetto: Atti sottoposti alla firma dell'Assessore ai lavori Pubblici/
classificazione ex deliberazione Giunta regionale 14 febbraio 1993, n.
1371**

**In ottemperanza alla deliberazione Giunta regionale 14 febbraio 1993,
n. 1371, che provvede all'individuazione dei procedimenti di competenza
dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, si richiede la collaborazione delle S.
S. V. V. affinché per ogni atto sottoposto alla firma dell'Assessore ai
lavori Pubblici:**

**a) risulti la sigla indicante il servizio e il numero progressivo del
procedimento, secondo gli esempi riportati in allegato alla presente (A2,
B1, ecc.);**

**b) si provveda a comunicare alla segreteria dell'Assessore le ulteriori
classi di procedimenti che si ritenga non rientrino in quelle indicate nelle
deliberazioni in oggetto;**

**c) sia indicato nell'oggetto il responsabile del procedimento ai sensi
dell'art. 5 l. Reg. Valle D'aosta 6 settembre 1991, n. 59 (in allegato per
estratto).**

L'Assessore ai Lavori Pubblici

- Bruno FERRERO-

Allegato:

A) SERVIZIO ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO

B) SERVIZIO OPERE EDILI E STRADALI

C) SERVIZIO AFFARI GENERALI ED INTERVENTI DIRETTI

es. C1 per atti di approvazione del programma annuale per costruzione edifici di culto

es. A9 per atto di proroga dell'autorizzazione alla coltivazione di cave

es. B3 per atto di concessione di contributi in occasione di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche

ALLEGATO N. 3

Bozza III circolare

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI**

**Ai Signori Dirigenti
dell'Assessorato ai Lavori Pubblici
della Regione Valle D'Aosta**

**Ing. Carlo BERTHOD
Affari generali e Interventi diretti**

**Ing. Massimo ROSSET
Assetto e tutela del territorio**

**Ing. Edmondo FREPPA
Opere edili e stradali**

Oggetto: Individuazione dell'unità organizzativa responsabile dei procedimenti di appalto di lavori, forniture e servizi.

Premesso che la legge statale 7 agosto 1990, n. 241 e la l. Reg. Valle D'Aosta 6 settembre 1991, n. 59, impongono all'Amministrazione di individuare l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;

Rilevato che nella deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 1993, n. 1371 manca tale individuazione per i procedimenti relativi alle procedure di appalto di lavori, di forniture e di servizi;

CHIEDE

alle S. V. di fornire, entro dieci giorni, a questo organo regionale indicazioni e osservazioni necessarie a prontamente individuare l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, per appalti di lavori, di forniture e di servizi, di competenza di questo assessorato.

L'Assessore ai Lavori Pubblici

- Bruno FERRERO-

ALLEGATO N. 4

Bozza deliberazione Giunta regione per individuazione provvisoria dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria dei procedimenti di appalto

REGIONE VALLE D'AOSTA

LA GIUNTA REGIONALE

- Vista la propria deliberazione del 12 febbraio 1993, n. 1371 che individua ai sensi della l. statale 7 agosto 1990, n. 241 e della l. Reg. Valle d'Aosta 5 settembre 1991, n. 59 i procedimenti di competenza dell'Assessorato ai lavori pubblici, gli uffici ed i tempi entro i quali debbono essere conclusi;

- Considerato che in tale deliberazione non sono state previste le procedure di appalto: a) di lavori, b) di forniture c) di servizi (di manutenzione e riparazione, di pulizia edifici e gestione delle proprietà immobiliari, ecc.) ed in particolare di progettazione (di cui all. IV della Direttiva CEE del Consiglio 18 giugno 1992, n. 50)

- Ritenuto la necessità di procedere a conformarsi agli indicati disposti normativi indicando per ciascun procedimento: a) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale; b) i tempi entro i quali i procedimenti debbono essere conclusi con l'adozione da parte dell'amministrazione di un provvedimento espresso;

- Considerato che con riferimento agli appalti di lavori è conforme al principio di buona amministrazione indicare come unità organizzativa responsabile i servizi già competenti a svolgere l'istruttoria tecnica di ciascun lavoro;

- Rilevato che nella legge statale e regionale non son stati espressamente indicati i poteri del responsabile del procedimento

- Ritenuto che sino alla espressa indicazione normativa dei poteri del responsabile del procedimento e alla determinazione dei tempi

entro i quali gli appalti debbbono essere conclusi, pare difficile ipotizzare che dirigenti o funzionari di servizi diversi da quelli cui afferisce l'ufficio appalti possano ottenere il rispetto dei tempi previsti dalla legge per ciascun appalto;

- Visti i pareri e le proposte dei dirigenti dell'Assessorato ai lavori pubblici, in allegato alla presente;

- Visto il parere di legittimità del segretario generale

A maggioranza/voti unanimi.....

DELIBERA

1. Di dare mandato all'Assessore ai lavori pubblici per l'istruttoria necessaria a integrare la propria deliberazione 12 febbraio 1993, n. 1371, per tutti i procedimenti dell'Assessorato ai lavori pubblici ivi non contemplati al fine di determinare, con particolare riferimento alle procedure di appalto:

a) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;

b) i tempi entro i quali i procedimenti debbono essere conclusi con l'adozione da parte dell'amministrazione di un provvedimento espresso;

c) la verifica della congruità dei tempi per completare le procedure di appalto;

d) la proposta di un'integrazione della l. Reg. Valle d'Aosta 5 settembre 1991, n. 59, relativa al procedimento amministrativo, volta ad indicare espressamente i poteri del responsabile del procedimento;

2. Di individuare, medio tempore e sino a diversa deliberazione da adottarsi a seguito dell'istruttoria di cui al punto precedente, nel servizio AFFARI GENERALI ED INTERVENTI DIRETTI l'unità organizzativa responsabile di tutti i procedimenti di appalto di competenza dell'Assessorato ai lavori pubblici di questa Regione, con conseguente definizione del responsabile del procedimento nella persona del dirigente dell'indicata unità organizzativa o in altro dipendente del servizio assegnato dal dirigente stesso a tale compito

ALLEGATO N. 5

Prot. n.

Decreto n.

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1, comma III e 3, comma I e II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e succ. modificazioni che, con norma fondamentale di riforma economico sociale della Repubblica, attribuisce «ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo»;

Considerato che in attesa di una Legge Regionale che provveda a ridisciplinare l'intera materia i principi indicati dal decreto legislativo debbono ritenersi immediatamente applicabili alla Regione Valle D'Aosta;

Vista la propria circolare 18 aprile 1994, n. 2525 con la quale si chiedeva ai dirigenti di questo Assessorato di provvedere ad indicare gli atti che ai sensi dell'indicato art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993 possono essere attribuiti alla loro competenza, con elencazione distinta fra quelli che oggi sono sottoposti a determinazioni dell'Assessore da quelli oggetto di deliberazione di Giunta regionale o di altri organi politici;

Viste le relazioni presentate dai propri dirigenti;

Visto l'art. 70, comma IV, della l. Regione Valle D'Aosta 28 luglio 1956, n. 3, così modificata dall'art. 2 l. Regione Valle D'Aosta 3 aprile 1979, n. 15, che consente al Presidente della Giunta Regionale nonché all'Assessore il potere di delegare ai funzionari della carriera direttiva l'emanazione e la firma di specifiche categorie di atti di propria competenza;

DECRETA

1. In aggiunta agli atti già di competenza degli organi burocratici in forza di leggi speciali, nazionali e regionali ogni dirigente è delegato all'esercizio del potere di emanare e firmare i seguenti atti attribuiti dalla legge all'Assessore ai Lavori pubblici:

- a) Trasmissione dei bandi di gara di appalto alla Giunta regionale e sottoscrizione di copia della deliberazione, nonché trasmissione della copia stessa e dell'avviso di gara al Centro Direzionale per gli Affari Legislativi, all'Ufficio pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e della Repubblica Italiana, nonché ai quotidiani di tiratura nazionale o locale;
- b) Lettere di invito, richieste di documentazione e ordini di servizio alle imprese;
- c) Richieste ad enti previdenziali;
- d) Pagamenti alle imprese aggiudicatarie di importi superiori ai cento milioni;
- e) Ordini di acquisto e autorizzazione alla fornitura di materiali;
- f) Ordini di servizio, autorizzazione a congedi, permessi, missioni, rimborso spese ai dipendenti;
- g) Richiesta di informazioni e di pareri, comunicazioni a contenuto tecnico finanziario e amministrativo ad uffici regionali o di altre amministrazioni o di privati;
- h) Richiesta di emanazione di atti ad efficacia interna ed esterna ad uffici ed organi dell'Amministrazione Regionale o di altri enti pubblici conseguenti ad adempimenti tecnici od amministrativi svolti dall'Assessorato;
- i) Risposte di ordine tecnico a richieste di uffici regionali, di altre amministrazioni pubbliche o di privati;
- j) Emanazione di tutti i pareri ed accertamenti o nulla osta a contenuto tecnico, indizione di conferenze di servizi interne all'Amministrazione regionale, o con Comuni della Regione per provvedimenti di competenza dei dirigenti o vicedirigenti;

2. Al Vice-dirigente del Settore Opere Igieniche ed Idrauliche del Servizio Assetto e Tutela del Territorio è delegato l'esercizio esclusivo del potere di emanare e firmare i seguenti atti attribuiti dalla legge all'Assessore ai Lavori pubblici:

- a. Autorizzazione all'uso di pertinenze del demanio fluvio-glacio-lacuale;
- b. Autorizzazione per l'escavazione e la pulizia di materiali inerti dagli alvei o bacini idroelettrici.

3. Gli atti oggetto di delegazione ai dirigenti devono essere inviati in copia alla Segreteria dell'Assessore ai Lavori pubblici entro il giorno di emanazione.

4. La delegazione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale sino a diversa disciplina posta con legge regionale di attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. I dirigenti debbono entro il primo giorno di ogni mese inviare a questo organo proposte ed emendamenti al presente decreto che ritengono di utilità per il buon funzionamento dell'organizzazione dell'Assessorato.

6. In caso di assenza, o impedimento dei dirigenti dell'Assessorato si applica la Determinazione dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici 20 aprile 1993, n. 1, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Valle D'Aosta 18 maggio 1993, n. 22.

7. Copia del presente decreto è trasmessa al Centro Direzionale Affari Legislativi dell'Amministrazione regionale per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Aosta, lì

- L'Assessore ai Lavori Pubblici -
Bruno FERRERO

ALLEGATO N. 6

Bozza di proposta di legge e relativa relazione dell'Assessore per accelerare i tempi dei procedimenti di appalto.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Proposta di legge per accelerare i tempi delle procedure degli appalti di lavori, di forniture e di servizi.

Relazione dell'Assessore ai lavori pubblici:

Il d. lg. 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare gli art. 1 e 3, con norma principio di riforma economico sociale, attribuiscono ai dirigenti tutti gli atti di gestione, ivi compresa l'emanazione di quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Vero è che l'Amministrazione Regionale sta procedendo alla redazione di una legge di recezione dell'indicato principio, ma medio tempore sussiste il fondato dubbio di illegittimità delle procedure d'appalto per incompetenza della Giunta Regionale a deliberare approvazione del bando di gara, l'elenco delle ditte da invitare, nonché l'aggiudicazione dell'appalto.

Si è provveduto nel frattempo a rilevare i tempi delle procedure di appalto di lavori pubblici constatando che gli stessi variano da un minimo di 200 ad un massimo di 300 giorni l'anno, di cui normalmente le indicate tre deliberazioni di Giunta impegnano da un minimo di 69 gg a un massimo di 124 gg. (pari a più di 1/3) del tempo complessivo.

Al fine di agevolare la riduzione di tempi di definizione delle procedure di appalto di lavori pare opportuno procedere all'approvazione di una norma stralcio dei progetti di legge in materia di dirigenza pubblica e di lavori pubblici, oggi ancora allo studio degli uffici regionali.

Articolo unico

1. Nei procedimenti di appalto di lavori, forniture e servizi esperiti dagli uffici regionali secondo procedure diverse dall'appalto concorso e dal concorso di idee, l'approvazione del bando di gara, dell'elenco delle ditte da invitare, l'esclusione delle offerte anormalmente basse, nonché l'approvazione dell'aggiudicazione (c. d. «aggiudicazione definitiva»), sono di competenza dei dirigenti preposti agli uffici dell'Amministrazione che hanno svolto l'istruttoria dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto della gara d'appalto.

2. Nei bandi di gara è previsto che i requisiti soggettivi delle imprese partecipanti siano comprovati con autodichiarazioni

conformi alla l. 4 gennaio 1968, n. 15, dal d. p. r. 25 gennaio 1994, n. 130, dal D. M. 15 ottobre 1990, n. 459, che l'Amministrazione sottopone a verifica per le sole imprese utilmente collocatesi nella gara d'appalto.

3. I dirigenti e vicedirigenti dell'ufficio contratti della Regione assumono la presidenza di tutte le commissioni di gara degli appalti di lavori, forniture e servizi, che debbono essere definiti secondo procedure diverse dall'appalto concorso e dal concorso di idee.

4. Le commissioni aggiudicatrici degli appalti indicati ai commi che precedono sono composte oltre che dal presidente, dal dirigente preposto all'ufficio dell'Amministrazione che ha svolto l'istruttoria dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto della gara d'appalto, nonché da altro dirigente dell'Amministrazione secondo turni di incarico definiti entro il 30 settembre di ogni anno dal Dirigente regionale del Personale e dell'organizzazione.

5. Le commissioni di gara degli appalti indicati ai commi che precedono sono convocate dal presidente e si riuniscono in sessione ordinaria l'ultimo giorno non festivo di ogni mese di ciascun anno, ad eccezione di gennaio e agosto. In ragione dei procedimenti da espletare il Presidente può convocare la commissione in sessione straordinaria .

6. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti le competenze ed i compiti indicati dal presente articolo. I titolari componenti la commissione debbono garantire la presenza propria, o di un loro sostituto, alle sedute della commissione secondo il calendario e gli avvisi di convocazione stabiliti dal presidente della Commissione.

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il dirigente per gli Affari generali dell'Assessorato ai Lavori Pubblici provvede alla stipulazione di convenzioni per la consultazione informatica delle banche dei dati che sono utili all'espletamento dei procedimenti di appalto, nonché ad ogni altro adempimento necessario ad avviare l'informatizzazione delle procedure stesse.

- 16 gg.
/2 gg. per
GUCE
/da 2 a 10 gg.
per quotidiani
/16 gg. su
G. U.

b) *oltre la classe precedente sino a 1 milione di ECU:*
Albo pretorio Comune Aosta, Regione, Assessorato Lav.
Pubbl. 2 quotidiani a tiratura nazionale³, Boll. Uff.
Regione (in bilingue), Gazz. Uff. Rep. Ital.;

-16 gg.
/2 gg. per
GUCE
/da 2 a 10 gg.
per quotidiani
/16 gg. su
G. U.

c), d) *oltre la classe precedente sino a 35 milioni di ECU:*
Albo pretorio Comune Aosta, Regione, Assessorato Lav.
Pubbl. 2 quotidiani a tiratura nazionale⁴, Boll. Uff.
Regione (in bilingue), Gazz. Uff. Rep. Ital., nonché Gazz.
CEE

- 37 gg.

e) *oltre 35 milioni di ECU:*
Albo pretorio Comune Aosta, Regione, Assessorato Lav.
Pubbl. 2 quotidiani a tiratura nazionale⁵, Boll. Uff.
Regione (in bilingue), Gazz. Uff. Rep. Ital., nonché Gazz.
CEE

³ I tempi e i prezzi di pubblicazione dei quotidiani sono molto diversi (es. Il Sole le 24 ore gg. 10 da invio; La Stampa 2 gg.

PROPOSTA: stante un valore annuo di spesa di circa 200 milioni, pare opportuno esperire una gara avente ad oggetto una convenzione: es. durata biennale, per pubblicazione avvisi di bando, determinando i giorni entro i quali debbono provvedere alla pubblicazione (3/4 massimo) disponendo penali per il ritardo, aggiudicando al prezzo più basso,

⁴ I tempi e i prezzi di pubblicazione dei quotidiani sono molto diversi (es. Il Sole le 24 ore gg. 10 da invio; La Stampa 2 gg.

PROPOSTA: stante un valore annuo di spesa di circa 200 milioni, pare opportuno esperire una gara avente ad oggetto una convenzione: es. durata biennale, per pubblicazione avvisi di bando, determinando i giorni entro i quali debbono provvedere alla pubblicazione (3/4 massimo) disponendo penali per il ritardo, aggiudicando al prezzo più basso,

⁵ I tempi e i prezzi di pubblicazione dei quotidiani sono molto diversi (es. Il Sole le 24 ore gg. 10 da invio; La Stampa 2 gg.

PROPOSTA: stante un valore annuo di spesa di circa 200 milioni, pare opportuno esperire una gara avente ad oggetto una convenzione: es. durata biennale, per pubblicazione avvisi di bando, determinando i giorni entro i quali debbono provvedere alla pubblicazione (3/4 massimo) disponendo penali per il ritardo, aggiudicando al prezzo più basso,

1 gg.

UFF. APP./ UFF. TECNICO: lettera all'impresa sottoscritta dal dirigente¹⁴ che comunica (? ¹⁵) richiesta certificati mancanti [casellario, iscrizione registro imprese¹⁶, ecc.]

1 gg.

UFF. PROTOCOLLO: Spedizione (? ¹⁷) a mezzo posta all'impresa interessata con arrivo in 2 gg. se spedito in posta celere

[da 18 a 115]

RICORSI TAR da 1 a 60 gg. + da 1 a 30 + 10 + da 1 a 15 per sospensione atto impugnato

da 6 a 14 gg.

UFF. APP.: invio alla segreteria di Giunta, inserimento all'ordine del giorno per deliberazione di Giunta [deve pervenire alla SEGR. GIUNTA non oltre il lunedì di ogni settimana]

15 gg.

SEGR. GIUNTA¹⁸: deliberazione di Giunta su aggiudicazione definitiva ed esclusioni per offerte anomale e restituzione all'ufficio appalti della stessa con relativi allegati in duplice copia, conformi all'originale

§§§§§§§§§§
FASE pre
STIPULA
ZIONE

CONTESTUALMENTE A DELIBERAZIONE GIUNTA: a), b)

==30 gg

a) UFF. APP.: richiesta e recezione dichiarazione enti previdenziali e assistenziali per lavoratori;

14 Attribuire la competenza a impiegato dell'ufficio Appalti di VII qualifica funzionale.

15 Non c'è ancora aggiudicazione definitiva (!)

16 **PROPOSTA:** verificare possibilità di interconnessione con CED Camera di Commercio

17 Non c'è ancora aggiudicazione definitiva (!) Vedi note *supra e infra*.

18 **PROPOSTA:** trasferire la competenza dalla Giunta al dirigente per aggiudicazione è possibile individuando un componente di essa in qualità di ufficiale rogante che elimina la distinzione aggiudicazione provvisoria /aggiudicazione definitiva RIDUZIONE DEI TEMPI da 21 a 29 gg.

==25 gg	b) UFF. APP.: richiesta e recezione documentazione antimafia
	////////////////////OGGI //////////////////////
30 gg.	UFF. APP.: richiesta e recezione disegni e capitoli da UFFICI TECNICI
10 gg	UFF. APP.: Trasmissione di tutta la documentazione all'UFF. CONTRATTI
	UFF. APP.: pubblicazione avvenuta aggiudicazione entro 48 gg.
	XX
2 + 3 + 25 = 30 gg	PROPOSTA ALTERNATIVA alla FASE PRE STIPULAZIONE-
	<p>UFF. APP.: lettera alla/e impresa/e di comunicazione:</p> <p>a) dell'aggiudicazione ex Commissione (cui deve partecipare un ufficiale rogante)</p> <p>b) delle eventuali determinazioni dell'UFF. TECNICO su offerte anomale,</p> <p>c) del provvedimento di approvazione dell'aggiudicazione da parte del dirigente UFF. TECNICO (cui deve essere trasferita la competenza di Giunta ex art. 3 d. lg. 29 /1993);</p> <p>c) dell'invito all'aggiudicatario di depositare, entro il termine di decadenza indicato dal bando (es. 25 gg), tutta la documentazione prescritta dal bando per il vincitore direttamente all'UFF. CONTRATTI</p> <p>TEMPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 g. preparazione e sottoscrizione lettera e spedizione da parte del protocollo - 2 gg per pervenire al destinatario se spedito in posta celere - 25 per il deposito documentazione a pena di decadenza; <p>TOTALE 30 gg. con [72 gg - 30 gg.] un risparmio netto di 40 gg.</p>

